

Incarichi con impegno anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva – Cass. n. 32617/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Pubblico impiego privatizzato - Omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Incarichi con impegno anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva - Compenso per lavoro straordinario - Spettanza - Limiti.

Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022 (Rv. 666009 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2107, Cod_Civ_art_2108

Corte

Cassazione

32617

2022